

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORABILMENTE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARULE NU VIA SANTA SUVIA 8

Numero REA: NU - 99572

Codice fiscale: 01417840913

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
Rep.343
Racc.271

STATUTO della "Società Cooperativa Sociale LavorAbilmente".

Art. 1 - (Costituzione, denominazione e Sede sociale)

E' costituita, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 lettera b) della legge 381/91, la Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, di tipo B, denominata **"Società Cooperativa Sociale LavorAbilmente" - ONLUS.**

La sede della Cooperativa è posta in Comune di Sarule (NU).
L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero di modificare l'indirizzo (via e numero civico) nell'ambito del comune sopra indicato.
Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato.
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, a norma dell'articolo 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 8 novembre

3 di 47

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà partecipare ad altri enti, cooperative, associazioni, società, consorzi od organizzazioni varie tendenti anche a facilitare la concessione di crediti bancari a condizioni agevolate.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.

Per ciò stesso la cooperativa, su proposta dell'organo amministrativo, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui giurisdizione ha le proprie sedi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'attività di inserimento lavorativo di persone "svantaggiate" attraverso:

a. lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali e/o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91;

b. lo svolgimento di attività di servizi, in generale, di servizio di informazione, di orientamento scolastico,

	professionale, al lavoro e all'impresa, di servizi for-	
	mativi, di promozione, istruzione, culturali, di inclu-	
	sione finalizzati agli inserimenti lavorativi con il	
	coinvolgimento di Cooperative Sociali di tipo A e/o al-	
	tri organismi, pubblici e privati operanti anche nel	
	settore sociale e socio - sanitario;	
	c. lo svolgimento di attività sociali, in generale, di Ser-	
	vizio Sociale, di Servizio di Segretariato Sociale, so-	
	cio sanitarie, educative - formative, di promozione e	
	aggregazione sociale, istruzione, cultura, informazione	
	e di orientamento; la gestione di servizi sociosanitari	
	ed educativi Servizi di assistenza domiciliare poliva-	
	lenti comprendenti l'aiuto domestico, assistenza socia-	
	le, educativa e sanitaria a favore di famiglie, persone	
	malate, persone anziane, portatori di handicap e giovani	
	che vivono in condizioni di disagio ed emarginazione;	
	d. gestione di strutture sociali quali asili nido, asili	
	parcheggio, asili estivi, scuole materne, centri di ac-	
	coglienza, comunità alloggio per anziani e persone non	
	autosufficienti in genere, centri di recupero e comunità	
	terapeutiche, comunità protette, case di cura e riabili-	
	tazione, case famiglia, case albergo, centri diurni e	
	notturni, centri di informazione, centri di aggregazione	
	sociale e ricreativi, ludoteche, biblioteche, servizio	
	di scuolabus, compresi i servizi di pulizia e distribu-	

	zione pasti, mense ecc..	
	e. Servizi con caratteristiche educative, ludiche, cultura-	
	li e di aggregazione sociale per bambini, adolescenti,	
	persone con disabilità ed anziani;	
	f. Servizi di attività per il recupero scolastico;	
	g. Servizi di assistenza e baby sitter anche in forme domi-	
	ciliari;	
	h. Accompagnamento per visite specialistiche, analisi ed	
	accertamenti di laboratorio e assistenza in località di	
	soggiorno o in caso di ricovero ospedaliero o in centri	
	di cure fisioterapiche;	
	i. Disbrigo di pratiche assistenziali, previdenziali, fi-	
	scali e sanitarie per le persone con problemi di disabi-	
	lità o non autosufficienti;	
	j. Coordinamento e sostegno per l'inserimento degli anziani	
	in attività e servizi socialmente utili;	
	k. Indagini conoscitive sui bisogni sociali;	
	l. Affidamento sociale adolescenti, giovani e adulti a ri-	
	schio e/o disagio, in concordanza con i servizi sociali	
	del Ministero di Giustizia.	
	m. la gestione di strutture ricettive e di accoglienza, re-	
	sidenziali e semi residenziali;	
	n. svolgere attività diverse - agricole, industriali, com-	
	merciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavo-	
	rativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della	

	legge 381/91, tipo: attività di sartoria in genere; pub-	
	bliche affissioni, organizzazione turismo sociale; di-	
	stribuzione volantini e materiale pubblicitario, affis-	
	sioni; consegne e ritiri a domicilio; servizi di tele-	
	marketing ed indagine di mercato; gestione circoli so-	
	ciali e ricreativi; gestione di hotel, ristoranti e bar;	
	produzione e commercializzazione di prodotti alimentari	
	e non; gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli;	
	call center; gestione centri ambiente; gestione magazzi-	
	ni; gestione eventi; attività di fundraising (raccolta	
	fondi); progettazione sociale; gestire centri di raccol-	
	ta, anche differenziata e commercializzazione di mate-	
	riali di recupero anche per conto terzi; produrre, lavo-	
	rare e commercializzare manufatti in genere direttamente	
	prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto	
	terzi; svolgere attività quali la conduzione di aziende	
	agricole, nonché coltivazioni ortofrutticole comprese le	
	attività di trasformazione e commercializzazione connes-	
	se;	
	Tutti quei servizi che siano finalizzati agli inserimenti la-	
	vorativi di persone svantaggiate.	
	Pertanto, considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti	
	e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto l'attività di inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate e/o con disabilità fisica, psi-	

chica, sensoriale attraverso gli inserimenti lavorativi.

La Cooperativa potrà, comunque, svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo e in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e in particolare le attività che seguono nel settore agricolo, industriale, commerciale o di servizi, senza che la elencazione debba ritenersi esaustiva, ma solo esemplificativa:

1. gestione, comprese attività ricreative, di mensa e di ristoro, manutenzione, esecuzione di lavori di pulizia e di servizi complementari, in genere, di strutture di accoglienza, di case-vacanza, campeggi, ostelli della gioventù e altre strutture diurne, residenziali e semiresidenziali, le cui attività sono finalizzate agli inserimenti lavorativi di persone con problemi di disabilità fisica, psichica e sensoriale, nonché di persone con problemi alcol collegati, minori in difficoltà, persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

2. interventi di animazione nella scuola, nei quartieri, nei centri civici, nei luoghi di aggregazione sociale, nei parchi pubblici, in particolare: prestazioni d'opera in qualità di personale presso impianti e strutture turistiche (cameriere, cuoco, guida turistica, receptionist);

3. gestione di centri di avviamento agli sports e di impianti sportivi, di botteghe culturali, ludoteche, baby

	parking, centri di aggregazione, ricreativi e bibliote-	
	che;	
	4. gestione di strutture, di impianti sportivi, edifici	
	scolastici;	
	5. gestione di fattorie didattiche e fattorie sociali anche	
	per conto terzi;	
	6. promozione e gestione di corsi di formazione intesi a	
	dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività so-	
	ciale strumenti idonei al reinserimento sociale ed alle	
	qualifiche professionali nonché alla formazione coopera-	
	tivistica anche con il contributo della U.E., degli enti	
	pubblici e privati in genere e/o singoli.	
	7. promozione, organizzazione, partecipazione e/o gestione	
	di attività e iniziative, di qualunque genere e tipo e	
	in qualunque forma effettuate, rivolte:	
	- alla conoscenza, rilevazione, immagazzinamento dati e	
	utilizzo del mercato del lavoro in genere;	
	- alla gestione di tutte le modalità possibili di in-	
	contro della domanda con l'offerta di lavoro, in par-	
	ticolare modo per quanto attiene alla domanda e alla	
	offerta di lavoro ed occupazione delle cosiddette	
	"fasce deboli" e dei soggetti svantaggiati in genere;	
	- ad ogni iniziativa volta a realizzare l'incontro tra	
	domanda ed offerta di lavoro attraverso la promozione	
	di incontri pubblici, convegni, iniziative di sensi-	

	bilizzazione, la predisposizione e gestione di corsi	
	di formazione professionale di ogni genere e tipo,	
	volti alla qualificazione, riqualificazione, ricon-	
	versione, aggiornamento;	
	- ad ogni iniziativa volta a perseguire l'inserimento	
	il reinserimento sociale lavorativo delle "fasce de-	
	boli" e dei soggetti svantaggiati quali: la predispo-	
	sizione di progetti nonché gestione degli stessi in	
	proprio e per conto di terzi di lavori socialmente	
	utili;	
	- alla promozione, realizzazione, gestione di centri di	
	orientamento lavorativo, laboratori protetti, stage e	
	tirocini formativi, borse lavoro e quant'altro con-	
	nesso a modalità propedeutiche all'inserimento lavo-	
	rativo;	
	- alla fornitura di sostegno socio-psico-pedagogico fi-	
	nalizzato alla capacità di sostenere le condizioni	
	richieste dall'ambiente lavorativo;	
	- alle attività di informazione e stretta collaborazio-	
	ne con gli appositi uffici del lavoro e della massima	
	occupazione, con le Agenzie per l'impiego, le Orga-	
	nizzazioni Sindacali, le Organizzazioni degli Impren-	
	ditori, gli Enti Pubblici, le società miste pubblico-	
	privato, e con ogni altro soggetto persona fisica o	
	giuridica interagisca sul mercato del lavoro;	

11 di 47

per conto terzi.

14. riciclo, riuso e commercializzazione di prodotti diversi.

Altre attività:

- lettura contatori gas, acqua e energia elettrica, per conto terzi;
- gestione di attività di servizi, pulizia, manutenzione cimiteriale, compresa la pulizia e gli ornamenti delle tombe;
- attività di trasporto cose e/o persone anche per conto terzi;
- gestione di bar, mense o altre forme di ristorazione ivi comprese attività di agriturismo, e bed and breakfast;
- produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e dolciari (pane, pasta, dolci).

La cooperativa, infine, potrà:

1. svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a quelle precedentemente indicate, di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e commerciale, utile e necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali;
2. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, raccogliendo prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del raggiungi-

	mento dello scopo sociale, nei termini previsti dalla	
	legge;	
	3. svolgere attività di studio, informazione e divulgazione	
	di ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e	
	realità in cui la cooperativa opera e attività editoriali	
	e promozionali, anche attraverso la pubblicazione di pe-	
	riodici;	
	4. svolgere iniziative volte a favorire la formazione e	
	l'aggiornamento professionale dei propri soci e di non	
	soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da Re-	
	gioni, Enti pubblici e privati, nonché dalla stessa coo-	
	perativa, allo scopo di elevare la qualità delle presta-	
	zioni che i soci ed i non soci andranno a svolgere	
	all'interno della cooperativa e/o presso terzi.	
	In relazione agli scopi suddetti, la Cooperativa si propone di	
	partecipare sia ai pubblici appalti che a quelli privati e di	
	sottoscrivere apposite convenzioni con la seguente committen-	
	za:	
	Amministrazioni Comunali, singole o associate;	
	Amministrazioni Provinciali e Regionali;	
	Aziende Autonome delle Foreste Demaniali;	
	Consorzi Industriali, Comunità Montane e qualsivoglia altri	
	Consorzi ed Enti Pubblici o privati;	
	Scuole di ogni ordine e grado;	
	Strutture ecclesiastiche;	

	Reti e Consorzi;	
	Aziende Sanitarie Locali (ASL);	
	Gruppi di Azione Locale (GAL);	
	Enti e organizzazioni attive in ambito nazionale, europeo e	
	mondiale;	
	Organizzazioni non lucrative e/o di utilità sociale;	
	Privati.	
	La Cooperativa per il conseguimento degli scopi sociali si	
	propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per	
	la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria neces-	
	sarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comun-	
	que sia indirettamente attinenti ai medesimi, quindi, tra	
	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) Assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma in imprese, qualunque sia la loro forma giuridico-	
	organizzativa e l'ordinamento di appartenenza, specie se svol-	
	gono attività analoghe e comunque accessorie all'attività so-	
	ciale, al solo scopo di investimento stabile e non del collo-	
	camento e con esclusione delle attività di cui all'art.1 della	
	L. 02-01-1991 n. 1;	
	b) Se consentito dalla legge, costituire ed essere socia di	

	società per azioni e a responsabilità limitata ai fini del
	conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
	c) Partecipare alle cooperative sociali e loro Consorzi di
	cui alla L. 08-11-1991 n. 381;
	d) Concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qual-
	siasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare
	l'ottenimento del credito agli enti e società di cui la coope-
	rativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre coopera-
	tive;
	e) Dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi eco-
	nomici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e svi-
	luppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli
	approvvigionamenti ed il credito;
	f) La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di
	previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di
	attività, disciplinata da apposito regolamento predisposto
	dall'assemblea dei soci e contenente le condizioni generali
	valide per i singoli rapporti, per la raccolta di prestiti,
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del
	conseguimento dell'oggetto sociale. Sono, pertanto, tassativa-
	mente vietate la raccolta, la sollecitazione del pubblico ri-
	sparmio fra il pubblico sotto ogni forma, l'esercizio della
	attività bancaria, l'erogazione del credito al consumo, nonché
	l'esercizio in via permanente delle attività di cui all'art.4
	comma 2 del D.L. 03-05-1991 n. 143 coordinato con la L. n. 197

del 05-07-1991;

g) La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art.4 L. 31-01-1992 n. 59.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

ART. 5 (Soci Cooperatori)

I soci cooperatori sono coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) *Soci fondatori* che sono coloro che hanno fondato la cooperativa;

b) *Soci lavoratori* che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

c) *Soci lavoratori svantaggiati* che sono le persone svantaggiate indicate nell'art.4 della legge 381/91;

d) *Soci volontari* che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche ed, in particolare, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata.

Il comportamento dei soci aderenti verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collabo-

razione coordinata e continuativa e/o a progetto, nonché occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo previsto dalle leggi vigenti e dal CCNL.

Art. 6 - (Soci Lavoratori Svantaggiati)

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 7 - (Soci volontari)

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro

gli infortuni sul mercato del lavoro e malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 8 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a. soci lavoratori dell'attività sociosanitaria ed educativa che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

b. soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine

	e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	lavori della cooperativa e svolgere la loro attività la-	
	vorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che	
	siano in possesso dei seguenti requisiti: preparazione	
	teorica e pratica nonché capacità ed esperienza profes-	
	sionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprat-	
	tutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti	
	svantaggiati;	
	c. soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	Art. 9 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere	
	ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento	
	nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministra-	
	tivo al momento dell'ammissione e comunque, non può essere su-	
	periore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	

bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.14 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo di inserimento, il

socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni previste per i soci cooperatori.

Art. 10 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-

vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

È onere dei soci e dei componenti degli organi sociali comunicare alla società, ai fini della trascrizione nei libri sociali, anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica affinché possano essere utilizzati nei loro confronti ta-

li forme di comunicazione.

La variazione del domicilio predetto ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-

le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e le Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, vale a dire che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-

ni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 60 (sessanta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio potrà infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

L'esclusione del socio, infine è causa d'interruzione del rapporto di lavoro.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale del luogo dove ha sede la società, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 15 (Deliberazioni di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Tribunale competente.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro centoottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote integralmente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 1 (uno) anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento e perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro 1 (un) anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni precedenti, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 20 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Ogni socio deve sottoscrivere quote per un valore minimo pari a 1 (uno).

Art. 21 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 22 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i so-

ci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 24 (Elementi costitutivi. Patrimonio sociale ed esercizio sociale)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26, lettera a), e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 11,

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita per decisione dei soci e/o prevista per legge;

f) da contributi di Associazioni;

g) dai finanziamenti di organismi pubblici e privati;

h) dalle somme relative dalla gestione ed erogazione dei servizi per conto terzi e in proprio;

i) dai finanziamenti di progetti di organismi diversi e dell'Unione Europea.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 10, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-

pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale del luogo dove ha sede la società.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n. 59,
nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti
ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92
n.59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale effettivamente ver-
sato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite
stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei fini mu-
tualistici;

e) la restante parte a riserva straordinaria.

Art. 27 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di
esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di
ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività
mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà
essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di ge-
stione generato esclusivamente dall'attività dei soci (né al
limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e
successive modificazioni).

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,
deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere
attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 28 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 29 (Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale, oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avviso a mano, fax, mail, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dalla sede sociale purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nomina-

ti. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato .

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 20, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle quote di partecipazione cooperativa;
- 4) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
- 5) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo;
- 6) procede alla nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dei Sindaci, e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente

punto 5) deve essere redatto da un notaio.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 29.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta dall'organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 33 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

I soci che, per qualsiasi motivo non possono partecipare all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore

o sovventore e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore o sovventore, persona fisica o persona giuridica, ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ciascun socio cooperatore o sovventore non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone che rappresentano i soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in

termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, email, da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea dei soci

deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 40 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio; perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea decisione dei soci. Devono essere nominati dall'Assemblea dei soci due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle norme di legge, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 42 (Scioglimento, scioglimento anticipato e liquidazione)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26 e all'eventuale corresponsione di dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 44 (Disposizioni generali e finali. Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo dovrà elaborare appositi regolamenti, anche ai sensi e per gli effetti della legge 142/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e

devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati pertanto, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, vige per la società cooperativa:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, come sopra precisato.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

In originale firmato:

Giovanni Mastio